



Tribunale di Lecce

REG. 111/2022

3^a SEZIONE COMMERCIALE, GIUD. DIST. CAPOTRÀ

OPPOSIZIONE EX ART. 615, comma 2 c.p.c. n. 617, comma 2 c.p.c.

Proposto da

Il ~~██████████~~ srl in liquidazione, Avv. Matteo Simeas

CONTRO

Agenzia delle Entrate Fiscale

Advenza del 19 luglio 2022, Ufficio sottoscritto.

È comparso per la ritorsione l'Avv. Matteo Simeas il quale si è posto al proprio processo chiedendone l'integrale accoglimento. In particolare, l'Avv. Simeas chiede per la concessione dell'istanza cautelare, in mancanza delle spese legali ha disposto al difensore autorizzandolo. Alle 11.30 non risulta comparso il difensore di ASSE che non risulta neanche costituito. L'Avv. Simeas specifica che la richiesta di sospensione riguarda altre opposizioni esecutive onde la istruttoria e cartelle sottoscritte e

Il G. S.

delo cto, chiede come da separato provvedimento.

TRIBUNALE DI LECCE
Sezione commerciale

Il G.e.,

- viste le conclusioni formulate e richiamate all'odierno verbale d'udienza;
- letta la documentazione in atti ed i rilievi dedotti dalle parti in ordine all'aspetto cautelare della richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c. formulata contestualmente alla spiegata opposizione;
- considerata la portata delle argomentazioni sostenute in prima istanza dall'opponente;
- rilevato preliminarmente che parte opposta non si è costituita risultando così contumace;
- considerato, preliminarmente, che l'art. 624, I comma, c.p.c. dispone che "*Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 secondo comma c.p.c. il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza*" e che la valutazione di cui il giudice dell'esecuzione è richiesto a questo fine, se deve avere a proprio oggetto la possibilità che l'opposizione sia dichiarata fondata ed il pregiudizio che l'esecutato risentirebbe per effetto di un'esecuzione ingiusta, ha però un carattere necessariamente sommario e mentre non può che essere ancorata alle sole allegazioni delle parti, deve arrestarsi ad una delibazione di tali ragioni (Cass. Civ. 19.07.1997 n. 6665) il che significa attribuire al giudice un ampio potere discrezionale con riguardo all'istruzione, ciò che peraltro non implica deroga alla regola dell'onere della prova;
- considerato che, alla stregua dei predetti criteri e all'esito dell'esame degli atti e della documentazione prodotta, la richiesta di sospensione dell'esecuzione formulata dall'opponente appare meritevole di accoglimento, **ritenendosi sussistenti** nel caso di specie i gravi motivi di cui al predetto art. 624 c.p.c., richiesti per poter esercitare il potere sospensivo, attesa preliminarmente l'apparente **fondatezza** della stessa;
- rilevato, infatti, che le argomentazioni, documentate dall'opponente come in atti, non appaiono inficiate da riscontri contrari con particolare e sufficiente riguardo al vizio della notifica degli atti prodromici all'esecuzione (intimazioni n.05920200[redacted] n.059202000[redacted] e n.059202196[redacted]) inviate da indirizzi pec non presenti sui pubblici registri;
- premesso che ai sensi dell'art.3- bis L.n. 53/1994 in tema di notificazioni via pec, "*La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi*" (in tal senso Corte di Cassazione sent. n. 17346/2019), va altresì evidenziato che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, "*In punto di diritto va premesso che l'art. 16-ter del DL n. 179/2012 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.12.2012, rubricato "pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni", al comma 1, dispone: "A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia" ... "Si tratta dei registri IPA, REGINDE e INIPEC in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell'atto notificando. In effetti, in ipotesi di indirizzi non ufficiali, emergendo l'assoluta incertezza del soggetto da cui proviene l'atto impugnato, non può che derivare la violazione delle norme circa la certezza, l'affidabilità giuridica del contenuto dell'atto stesso e del diritto di difesa del contribuente. Ne consegue l'inesistenza giuridica della consegna informatica dell'atto tributario proveniente da soggetto formalmente "sconosciuto" al contribuente" (CTP Roma n.6298/2022);*
- ritenuto che, per ciò che concerne il credito di cui alla cartella esattoriale n.05920180[redacted], quest'ultima risulterebbe oggetto di un precedente annullamento giudiziale;
- considerato che per le superiori considerazioni appare opportuna la concessione della misura cautelare di sospensione dell'esecuzione ovvero dell'efficacia degli atti ed intimazioni alla stessa prodromici;
- visti gli artt. 615, 616, 618 bis, 623, 624 e 625 c.p.c.;

sospende



l'esecuzione e l'efficacia degli atti prodromici, condanna parte opposta AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE di Lecce al pagamento, in favore di M [REDACTED] s.r.l. [REDACTED] delle competenze della presente fase cautelare che si quantificano e liquidano, atteso il valore della causa, in complessivi € 8.500,00 oltre accessori come e se dovuti per legge;

assegna

alle parti il termine di gg.60 dalla data del presente provvedimento, per l'eventuale introduzione del giudizio di merito alle condizioni e termini di cui all'art.616 c.p.c..

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Provvedimento da intendersi parte integrante del verbale odierno.

Lecce, 19.07.2022.

Il G.E.
Avv. Alfredo BUCATO CAPOZZA

